

The Italian Draft Law on the ‘Provisions Concerning the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’

CHAMBER OF DEPUTIES

N. 4486

DRAFT LAW

AT THE INITIATIVE OF DEPUTIES

NARDUOLO, MANZI, RAMPI, MALISANI

Provisions Concerning the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage¹

Presented on 12th May 2017

INTRODUCTORY REPORT²

Italy has for centuries represented - and in many ways still represents - an important point of reference, for both Europe and the rest of the world, in the protection of tangible cultural heritage.

Our country boasts an illustrious tradition in this area, which dates back

1 The content of the draft law is the result of the work of an interdisciplinary research team composed of the following members: Prof. Bruno Barel (University of Padua), Dr. Elisa Bellato (University “Ca’ Foscari” of Venice), Prof. Alessandra Maria Paola Broccolini (University “La Sapienza” of Rome, SIMBDEA), Prof. Pietro Clemente (University of Florence, SIMBDEA), Prof. Giovanni Luigi Fontana (University of Padua), Prof. Marco Giampieretti (University of Padua), Dr. Valentina Lapicciarella Zingari (SIMBDEA), Prof. Maria Laura Picchio Forlati (University “Ca’ Foscari” of Venice), Dr. Simona Pinton (University “Ca’ Foscari” of Venice), Prof. Lauso Zagato (University “Ca’ Foscari” of Venice). The final text has been drafted by Prof. Marco Giampieretti, with the collaboration of Dr. Simona Pinton.

2 The editors decided to include the English translation of the introductory part of the Draft Law while its text is in the original language, being the Draft Law still under discussion among the members of the Cultural Committees of the Italian Parliament.

to the times of communal rule, and which has been consolidated over time through a long series of normative and administrative acts dedicated to the protection and conservation of cultural and landscape heritage. Here is a tradition borne of Italy's awareness of just how invaluable these assets are, as essential leverage, both social and political, in the promotion of cultural development and in the reinforcement of each citizen's sense of civil responsibility. An effective synthesis can be found in the *Code of Cultural Heritage and Landscape* (Legislative Decree 22nd January 2004, no 42, and subsequent amendments and additions).

Not the same can be said for the abundance of practices, representations, expressions, knowledge and skills in existence throughout Italy or rooted in Italian traditions, and this not least as a result of human settlements and cultural exchanges, which form an integral part of our cultural heritage: a vital and living part, transferred from generation to generation, and constantly recreated by communities, groups and individuals in relation to their environment, their history and their interaction with nature, thereby providing them with a sense of identity and continuity, and promoting respect for cultural diversity and human creativity.

This too, represents a component of national cultural heritage, and is no less relevant, either in terms of quantity or quality, than that represented by the countless cultural assets, landscapes and places of cultural interest readily available in Italy, which have made our country famous throughout the world and which attract millions of visitors every year. From languages to historical memories, arts to crafts, naturalistic know-how to production expertise, social customs to religious beliefs, and expressions of popular culture to eno-gastronomic traditions, etc., the variety and wealth of Italy's heritage is the result of complex stratifications and a multi-century accumulation of civilizations, constituting a precious asset and a strategic resource for the country, whose recovery, safeguard and delivery to future generations is the task of the Italian Republic (Articles 9 and 117, paragraph 2, letter s), and 3, of the *Constitution*).

On the one hand, to acknowledge, preserve and enhance the various elements of intangible cultural heritage, with the involvement of all interested parties, both public and private, is to foster the cultural development of people, enriching their knowledge and sensibility and keeping their identity alive, it encourages dialogue between cultures in conditions of freedom and equality, stimulates inter-cultural attitudes to diversity and human rights, educates on solidarity and the sharing of responsibility in the interests of the common good, and helps to consolidate ties, not only between single individuals, but also among whole peoples, thus helping to build an open, plural, peaceful and democratic society.

On the other hand, to promote the recovery, application, innovation and transferal of those skills, knowledge, techniques and practices which constitute the very essence of 'made in Italy', especially in the areas of

agricultural farming, breeding and food production, cottage industry and mass production, trade and art, can help revitalize the Italian economy and strengthen its competitive edge in ways which remain sustainable and at the same time coherent with history, cultures and traditions, both national and local.

And not only.

The safeguarding of intangible (or immaterial) cultural heritage, in all its guises, is today a clearly defined international obligation, imposed by a number of 'hard law' instruments - notably the *UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Paris, 17th October, 2003), ratified by Italy and enforced by Italian law no. 167 of 2007, the *UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Paris, 20th October, 2005), ratified by Italy and enforced by law no. 19 of 2007, and by the *COE Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society* (Faro, 27th October 2005), signed by Italy but not yet ratified - which our country is obliged to respect and implement (Article 117, paragraph 1, of the *Constitution*) with appropriate legislative, administrative and financial measures, and which is subject to constant monitoring.

At the European level, similar indications arise from Article 22 of the *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (Nice, 7th December 2000), Article 3.3 of the *Treaty on European Union* and Article 167 of the *Treaty on the Functioning of the European Union*, which commit the Union and the Member States to protecting cultural, religious and linguistic diversity, safeguarding European cultural heritage and contributing to the full development of their own cultures while both respecting national and regional diversity, and at the same time highlighting the common cultural legacy.

It is through the combination of these sources that a set of principles can be seen to emerge - the safeguarding cultural heritage in all its tangible and intangible components, the protection and the promotion of cultural diversity, the development of intercultural dialogue, and the involvement of civil society in the identification and management of their heritage, and the definition of related policies - all principles to which any legislative action in this area must necessarily aspire.

According to Article 117, subsections 2 and 3, of the *Constitution*, the State has sole responsibility for deciding what can be part of the country's heritage (by virtue of a consolidated tradition which tends to include it within the sphere of 'protection'), defining the criteria upon which it can be identified, and the rules pertaining to the organization and actions of those Governmental administrations which are involved both in their safeguarding and in the protection and conservation of the tangible assets associated with them (Article 7-bis, *Code of Cultural Heritage and Landscape*). It is, however, the joint responsibility of both the State and

Regions (excluding that provided by special statutes or by laws adopted pursuant to Article 116, paragraph 3, of the *Constitution*) to ensure the enforcement of those safeguarding actions, which can be considered much more as an 'enhancement' rather than a 'protection' (in addition to the promotion and organization of cultural activities, these actions include all forms of protection and conservation of intangible cultural assets as well as all forms by which their contents are transferred in the process of 're-creation' through communities, groups and individuals).

Unfortunately, unlike tangible cultural heritage, intangible cultural heritage in Italy is still in need of a unified approach, capable of providing reliable criteria for identifying its assets and for indicating timescales and means by which they should be safeguarded. In the continued absence of up-to-date, ad hoc state legislation (since the content of those laws which do implement international Conventions is too generic in nature to be sufficiently effective), the Regions have proceeded to act in a somewhat scattered manner, giving rise to an extremely fragmented and very disorderly regulatory framework.

The draft law presented below seeks to fill the serious void that exists in our legal system by aligning it to the principles of international and European law, by redirecting the relevant State and Regional legislation, and by satisfying the fundamental requirements of the national community.

The text consists of 18 articles, divided into two parts (Part I - General Provisions, Articles 1 to 7, and Part II - Safeguards, Articles 8 to 18), which are briefly outlined below.

Article 1 provides an indication as to the purpose of the law, which all the institutions of the Republic are called upon to pursue, upon the implementation of article 9 of the *Constitution* and in respect of the constraints deriving from European Union law and from international obligations governing the safeguarding of intangible cultural heritage.

Article 2 sets out the fundamental principles on the subject, as derived from the *Constitution*, from the UNESCO Convention 2003 and from other international tools for the safeguarding of intangible cultural heritage, the acknowledgement and safeguard of cultural rights, the protection and promotion of cultural diversity and the development of intercultural dialogue.

It also contains a clause directed at making sure that any actions taken in the interests of heritage protection are compatible with human rights and with other essential needs of the collective community.

Article 3 provides a definition of intangible cultural heritage, modelled on that of Article 2.1 of the UNESCO Convention 2003, and including a number of additional details for the purpose of adapting it to the Italian context. The general formula of paragraph 1, including all forms of cultural expression, either existing in Italian territory or related to Italian traditions, even as a result of settlements and exchanges, thus takes the form of ten subdivided categories which provide examples - by no means

exhaustive – of the main areas in which our country’s intangible cultural heritage is articulated.

It also contains two clauses aimed at coordinating the new legislation with the existing relevant State and Regional provisions of law.

Article 4 distinguishes the activities comprised within the function of safeguarding intangible cultural heritage and lists a series of measures that the State, the Regions and Local Authorities must adopt, within their respective areas of competence and in mutual collaboration, in order to achieve the objectives of the law. Also contained in this Article is a clause aimed at coordinating the new legislation with the provisions in force regarding the protection of intellectual property, as applicable to the safeguarding of intangible cultural heritage.

Article 5, as consistent with the provisions of Articles 8, 9 and 10 of the 2005 COE Convention, the Republic undertakes to ensure the sustainability of the intangible cultural patrimony, ensuring an active balance between tradition and innovation and a dialectic relationship between identity and cultural diversity (“internal sustainability”) and to promote its safeguard as a tool for sustainable development (“external sustainability”). It therefore lists a number of measures that the State, the Regions and Local Authorities must adopt in order to achieve these goals.

Article 6 refers to the fundamental right of every person to actively participate in the community’s cultural life (Article 27, *Universal Declaration of Human Rights*, New York, 10th December, 1948; Article 15, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 16th December 1966) as implemented by the principle of subsidiarity referred to in Article 118, paragraph 4, of the *Constitution*, by the principle of participation in the management of cultural heritage referred to in Article 15 of the 2003 UNESCO Convention and by the principle of individual and collective responsibility for the protection of cultural heritage, as referred to in Article 1 of the 2005 COE Convention. Article 6 thereby commits the Republic to ensuring the widest participation of civil society in the safeguarding of Italy’s intangible cultural heritage, to ensuring the involvement of relevant communities, groups, non-governmental organizations and individuals in related activities, also encouraging them to take part in public reflection and debate on this topic.

It thus provides a definition of these matters, as outlined by the most authoritative scientific explanations, acknowledged also on an international level.

Art. 7, in accordance with the provisions of art. 118 (1)(2)(3) of the Constitution, assigns the administrative functions between the State (exercised by the Ministry of Cultural Heritage and Tourism), The Regions and Local Authorities on the protection of intangible cultural heritage. In the interests of ensuring a unified approach, the Article encourages the stipulation of agreements and understandings between the administra-

tions concerned and states that, in the absence of such arrangements, the Regions are required to guarantee the safeguard of the intangible cultural heritage present in their territory, in accordance with the forecast plans referred to in Art. 10, and this, in any case, without prejudice to the powers of the Italian National Commission for UNESCO.

Art. 8 provides for the establishment of a National Observatory for the Safeguard of Intangible Cultural Heritage, whose functions include study, research, analysis, monitoring, consultations and proposals, and all this within the context of the safeguard of intangible cultural heritage, protection and promotion of cultural diversity, and the development of intercultural dialogue. The Observatory also carries out its functions in collaboration with universities and competent research institutes, with the participation of qualified representatives of civil society and in coordination with the Regional Observatories for the Safeguard of Intangible Cultural Heritage, which will have to be established in each Region.

Art. 9 provides that a national inventory of intangible cultural heritage shall be established within the Ministry, in which to electronically compile and store inventories, lists, registers and atlas of the State, Regions and Local Authorities, and all such documentation pertaining to any aspects of intangible cultural heritage.

The inventory shall be devised and updated in a participatory form with the support of interactive digital resources, and made accessible to the public, providing the basis both for the development of the plan referred to in Art. 10 as well as for the preparation of the report referred to in Art. 17, and shall thereby contribute to raising awareness amongst communities, groups and individuals of the content, meaning and value of intangible cultural heritage, by directly involving them in the process of identifying, defining and describing their own country's cultural assets. In order that these ends might be fully achieved, and in compliance with the principles established by law, the Regions will be able to establish regional participatory inventories of intangible cultural heritage.

Art. 10 identifies the national plan for the safeguard of intangible cultural Heritage as the most important instrument in terms of ensuring a coordinated approach to the planning and management of the activities of the State, Regions, Local Authorities and of relevant non-governmental organizations in this field.

The plan shall be approved every ten years by the Government, upon the proposal of the Minister, on agreement with the "Joint Conference", and in consultation with the Observatory, and may be revised in the same manner after the initial five years.

The plan:

- a. will undertake a regular review of those elements of intangible cultural heritage included in the inventory and, taking into account

the peculiarities of each case, will identify the most appropriate measures for their safeguard;

- b. will define the methods by which the safeguard – as provided for by law and by the plan – should be implemented, and will impose the minimum standard quality levels for the appropriate actions, which are to be respected by all parties working in this sector, private and public alike.

Art. 11 provides for a representative list of Italy's intangible cultural heritage to be drawn up within the Ministry, on which to register those assets, or parts of assets, which are considered most representative of the communities and groups either present in the Italian territory or connected to Italian traditions, including those resulting from human settlements of cultural exchanges. Thanks to the use of interactive digital resources, the list can be compiled and updated by means of open participation and made accessible to the public, which will help ensure the visibility of the items registered, promote awareness of their significance and value, and encourage interaction and exchanges between people of different cultures. In order that these objectives might be achieved, and in compliance with the principles established by law, the Regions will be able to establish lists representing their own region's intangible cultural heritage.

Art. 12 provides for the establishment of a national list within the Ministry, on which to register elements of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding, comprising all those assets of intangible cultural heritage which require urgent measures to ensure their vitality, transferal and where necessary, revitalization. Thanks to the use of interactive digital resources, the list can be compiled and updated by means of open participation and made accessible to the public, and will ensure that those items registered on the list will get preferential treatment in terms of safeguarding interventions and priority allocation of those resources destined to the safeguard of intangible cultural heritage to be carried out by the State, Regions and of the local bodies. In order that these objectives might be achieved, and in compliance with the principles established by law, the Regions will be able to establish their own lists of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding.

Art. 13 provides for the establishment of a register of best practice in the safeguard of intangible cultural heritage which, at the proposal of the Observatory, shall include those practices, methods, plans and processes developed locally, nationally and internationally for the safeguard of intangible cultural heritage and which are considered most consistent with those objectives and principles established by law. The register will be kept constantly up-to-date and accessible to the public, and as such it will constitute a platform for the exchange of knowledge and experience on the safeguard of immaterial cultural heritage, providing a source of inspiration

for the adoption of appropriate measures by the State, the Regions, Local Authorities and others public and private entities concerned.

Art. 14 commits the State, Regions and Local Authorities, in collaboration with the appropriate universities and research institutes, and in cooperation with the Observatory, to support, promote, and carry out research, studies and other knowledge-gathering activities relating to the safeguard of intangible cultural heritage, to the protection and promotion of cultural diversity and to the development of intercultural dialogue. For this purpose, and through the participation of universities, research institutes and other interested public and private parties, the Ministry, the Regions and Local Authorities will be able to formalize agreements for the establishment of permanent study centers and the development of documentation concerning intangible cultural heritage.

Art. 15 commits the State, Regions and Local Authorities, in cooperation with the Observatory, with the participation of all public and private parties concerned, and with the use of appropriate measures, to promote the education and awareness in matters of intangible cultural heritage. To this end, the Ministry will be able to formalize agreements with the Ministry of Education, University and Research for the creation of educational, school and university courses, as well as training and refresher courses for teachers and professionals on the subject of intangible cultural heritage and the safeguard thereof.

Art. 16 commits the State, Regions and Local Authorities to:

a) ensure the safeguard of intangible cultural heritage also through support for eco-museums, demo-ethno-anthropological museums, local museums, territorial museum systems and the integrated management thereof;

b) promote, support and coordinate applications for the addition of intangible cultural heritage assets to the UNESCO Lists, on the one hand in collaboration with relevant universities and research institutes, and on the other through the participation of interested public and private parties.

In the interests of achieving these objectives, in respect of the principles as established by law, and in line with the contents of the plan, the Regions will be able to provide for other measures to safeguard intangible cultural heritage on a regional level.

Art. 17 commits the Ministry, on the basis of the data and information provided by the Observatory, to submit the report required by art. 29 of the 2003 UNESCO Convention, which outlines the measures adopted for the implementation of the Convention, and also to ensure that it be distributed extensively nationwide.

Art. 18 provides that measures taken for the safeguard of intangible cultural heritage may be funded through contributions from the State, Regions and Local Authorities, which should be determined annually, in accordance with the provisions of the plan referred to in art. 10. Other contributions may come through sponsorships, disbursements by bank-

ing foundations and – with reference to specific safeguarding activities – through other forms of contribution from both public and private entities.

This article also undertakes that the State, the Regions and the Local Authorities should promote, support and coordinate projects, programs and initiatives of public and private entities for the safeguard of intangible cultural heritage, the protection and promotion of cultural diversity and the development of intercultural dialogue for the purpose of their gaining access funding sources from both Europe and the rest of the world.

Proposta di legge

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. (Finalità).

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali in materia di cultura e di patrimonio culturale e in coerenza con le attribuzioni stabilite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, salvaguarda il patrimonio culturale immateriale secondo le disposizioni della presente legge.

2. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale concorre a preservare e a trasmettere la memoria delle comunità, dei gruppi e degli individui in relazione al loro ambiente, alle loro tradizioni e al loro territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura in forme libere, aperte e partecipate. Tale salvaguardia costituisce uno strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e per la crescita sociale e culturale della comunità nazionale e fornisce un contributo importante alla creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, fondata sui principi di democrazia, libertà, uguaglianza, pluralismo e dialogo fra le culture.

3. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale persegue in particolare le seguenti finalità:

- a. assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;
- b. preservare e trasmettere la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità e della pluralità delle identità

- culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, uguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;
- c. proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti sul territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ciascuno alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;
 - d. incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;
 - e. garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e per un miglioramento della qualità della vita.

Art. 2.
(Principi).

1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma agli obblighi e ai principi fissati dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominata «Convenzione», adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dagli altri strumenti internazionali vigenti in materia di riconoscimento e di garanzia dei diritti culturali, di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, di protezione e di promozione delle diversità culturali e di sviluppo del dialogo interculturale.

2. La Repubblica salvaguarda il patrimonio culturale immateriale nel rispetto dei seguenti principi:

- a. diritti fondamentali della persona umana, in forma sia singola sia associata, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale, con particolare riguardo alla libertà di espressione, alla libertà di religione e di culto, alla libertà dell'arte e della scienza e alla libertà della cultura;
- b. uguaglianza e solidarietà, trattando allo stesso modo tutte le forme di espressione culturale, senza alcuna discriminazione, e sostenendo con misure idonee le culture più deboli e minoritarie, che hanno maggiore difficoltà ad affermarsi e a farsi conoscere;
- c. pluralismo, favorendo la creazione, la circolazione e lo scambio dei più diversi contenuti culturali e assicurando alle diverse culture

presenti nella società la possibilità di esprimersi e di manifestarsi in un clima di dialogo e di confronto libero, aperto e rispettoso delle differenze;

- d. accessibilità, promuovendo la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale immateriale, quale strumento per la crescita culturale delle persone e per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita culturale del Paese;
- e. partecipazione, garantendo il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e degli individui nelle attività di identificazione, documentazione, ricerca, conservazione, protezione, promozione, valorizzazione, trasmissione, diffusione e scambio del patrimonio culturale immateriale;
- f. cooperazione, favorendo l'impegno condiviso di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale mediante accordi, convenzioni e altre forme di concertazione locale, nazionale e internazionale;
- g. dinamicità, tenendo conto della natura viva e vitale del patrimonio culturale immateriale e favorendone la continua ricreazione ad opera di comunità, gruppi e individui;
- h. creatività, promuovendo lo sviluppo del patrimonio culturale immateriale in forme originali e innovative ed evitando la spettacolarizzazione, la mercificazione e la banalizzazione dei suoi elementi;
- i. coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;
- j. comunicazione, quale strumento indispensabile per lo studio e la ricerca sul patrimonio culturale immateriale, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, la diffusione e lo scambio dei suoi contenuti e la comprensione dei suoi significati e del suo valore.

3. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è consentita unicamente nella misura in cui è compatibile con i diritti umani e con le fondamentali esigenze di rispetto reciproco e dialogo fra comunità, gruppi e individui, di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di sviluppo sostenibile.

Art. 3.

(Patrimonio culturale immateriale).

1. Il patrimonio culturale immateriale comprende le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, i processi, le arti e le

tecniche, nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti, gli spazi culturali e i saperi pratici a essi associati, presenti nel territorio italiano o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e di scambi di culture, che comunità, gruppi o individui riconoscono quale parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità, dai gruppi e dagli individui in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

2. Il patrimonio culturale immateriale comprende in particolare:
 - a. tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti, le lingue storiche, l'onomastica e la toponomastica;
 - b. memorie di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale e per il loro valore identitario dei gruppi e delle comunità e dei loro territori, storia orale;
 - c. cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo, conoscenze, saperi, competenze e pratiche tradizionali connessi al rapporto tra l'uomo e l'ambiente, all'uso delle risorse naturali e alla cura degli animali;
 - d. arti manuali, mestieri e manifatture tradizionali con i relativi saperi, taciti e codificati, competenze e pratiche, nonché siti, edifici, strumenti, impianti, attrezzature, oggetti, manufatti e infrastrutture a essi dedicati o associati;
 - e. competenze e saperi tecnici, produttivi e organizzativi, dell'industria e del lavoro, taciti e codificati, nonché archivi, prodotti, impianti, macchinari, attrezzature, edifici, complessi e siti industriali, reti energetiche e comunicative, infrastrutture e spazi abitativi, sociali, culturali, assistenziali e del tempo libero a essi dedicati o associati;
 - f. attività commerciali tradizionali, con i relativi saperi e competenze tecnici e organizzativi, luoghi storici del commercio;
 - g. tradizioni alimentari ed enogastronomiche, con i relativi saperi e tecniche, taciti e codificati, quali espressioni dell'identità storico-culturale del territorio e strumenti per la tutela della biodiversità alimentare;
 - h. arti orali, musiche, canti e danze, arti figurative, visive e dello spettacolo di tradizione, comprese le espressioni artistiche di strada;
 - i. usi, consuetudini, istituzioni e pratiche sociali di tradizione, giochi, cerimonie ed eventi rituali e festivi, feste storiche, con i relativi saperi e competenze organizzativi ed espressivi, cultura popolare;
 - j. risorse uniche nei campi della conoscenza e dell'espressione umane, create digitalmente o convertite in forma digitale.

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge statale e regionale che, in

conformità ai principi della presente legge, prevedono particolari modalità di salvaguardia in relazione a specifici elementi del patrimonio culturale immateriale.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse demotnoantropologico, in quanto applicabili alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Art. 4.

(Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

1. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si realizza mediante attività coordinate e partecipative volte a garantirne la vitalità. Tali attività comprendono l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, la diffusione e lo scambio dei diversi aspetti del patrimonio culturale immateriale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 7 e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, adottano misure dirette a:

- a. promuovere l'identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale nel loro continuo divenire, con particolare riguardo agli ambiti definiti all'articolo 3, comma 2;
- b. istituire e sviluppare inventari del patrimonio culturale immateriale con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;
- c. promuovere la ricerca scientifica sulle diverse componenti del patrimonio culturale immateriale, sulle loro trasformazioni nel tempo e sulle modalità e sui processi più idonei alla loro salvaguardia;
- d. assicurare la protezione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione a quelli considerati più rappresentativi di comunità e gruppi presenti nel territorio italiano, o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e di scambi, e a quelli espressivi di comunità e gruppi minoritari a rischio di emarginazione o di estinzione;
- e. promuovere figure e competenze capaci di raccogliere e di interpretare le espressioni più vive e vitali del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
- f. promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità patrimoniali;
- g. promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante

- attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;
- h. promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;
 - i. favorire processi di dialogo, confronto e scambio culturale fra comunità, gruppi e individui per la costruzione di identità aperte e plurali;
 - j. individuare e diffondere pratiche, processi e metodologie conformi ai migliori *standard* nazionali e internazionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela della proprietà intellettuale, in quanto applicabili alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Art. 5.

(Patrimonio culturale immateriale e sostenibilità).

1. La Repubblica garantisce la sostenibilità del patrimonio culturale immateriale, caratterizzata da un equilibrio dinamico tra tradizione e innovazione e da un rapporto dialettico tra identità e diversità culturali. 2. La Repubblica promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale quale strumento per uno sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto armonico tra crescita economica e tutela dell'ambiente, nel riconoscimento e nel rispetto della storia e delle culture di gruppi e di comunità. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 7 e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, adottano misure dirette a:

- a. accrescere la consapevolezza del valore del patrimonio culturale immateriale, della necessità di preservarlo, trasmetterlo e arricchirlo e dei benefici, anche economici, che possono derivarne;
- b. favorire un approccio integrato alle politiche economiche, ambientali e culturali, promuovendo la crescita economica in forme compatibili con la tutela degli ecosistemi, dell'ambiente e del paesaggio e con la salvaguardia dell'integrità, dei valori intrinseci, del carattere specifico e degli interessi del patrimonio culturale immateriale;
- c. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione territoriale, orientandoli verso obiettivi di protezione della diversità biologica, geologica, paesaggistica e culturale, uso sostenibile delle risorse, razionale utilizzo e sfruttamento del suolo, riqualificazione dei luoghi e miglioramento della qualità della vita delle persone e delle popolazioni che vi sono insediate,

- ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto su tali elementi accompagnate da strategie di mitigazione dei danni;
- d. garantire l'alta qualità degli interventi sul patrimonio culturale immateriale attraverso sistemi di qualificazione e di accreditamento dei soggetti pubblici e privati tenuti o interessati alla sua salvaguardia;
 - e. promuovere il recupero, lo sviluppo, l'applicazione e l'innovazione delle competenze, dei saperi, delle tecniche e delle pratiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), quali strumenti per il rilancio dell'economia italiana e per il rafforzamento della sua competitività in forme coerenti con le culture e le tradizioni locali e nazionali;
 - f. promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile e la creazione di sistemi turistici locali caratterizzati da un'offerta integrata di beni culturali, paesaggistici e ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici delle attività agrosilvopastorali, della pesca e dell'artigianato locale;
 - g. favorire processi creativi che portino a innovazioni e invenzioni condivise, capaci di assicurare vitalità e futuro ai diversi elementi del patrimonio culturale immateriale;
 - h. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa di comunità, gruppi e individui nei processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, protezione e promozione della diversità culturale, scambio culturale e dialogo fra culture e religioni.

Art. 6.

(Partecipazione della società civile).

1. La Repubblica garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti e individui alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, assicurandone il diretto coinvolgimento nelle relative attività e incoraggiandoli a prendere parte alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che esso rappresenta.

2. Ai fini della presente legge:

- a. una «comunità» è un insieme di persone il cui senso di identità e di appartenenza deriva da una relazione storica condivisa, radicata nella pratica e nella trasmissione del proprio patrimonio culturale immateriale o nel legame con esso. In particolare, una «comunità patrimoniale», o «comunità di eredità», è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica o partecipata, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future;

- b. un «gruppo» comprende persone interne o esterne alle comunità che, anche in forma organizzata o associata, condividono specifiche conoscenze, esperienze e abilità, svolgendo un ruolo significativo nella pratica, nella ricreazione o nella trasmissione, presente e futura, del patrimonio culturale immateriale;
- c. un'«organizzazione non governativa rilevante» è qualunque forma di organizzazione o associazione volontaria e non lucrativa di persone fisiche o giuridiche private, costituita a livello locale, nazionale o internazionale, indipendente da organismi governativi o intergovernativi, che agisce imparzialmente a fini sociali, culturali o umanitari e che a causa della sua natura, del suo ruolo o della sua competenza, è coinvolta in attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. In particolare, un'«organizzazione non governativa rilevante accreditata» è un'organizzazione non governativa rilevante che ha ottenuto l'accreditamento con funzioni consultive presso il Comitato intergovernativo istituito nell'ambito dell'UNESCO, di cui all'articolo 9 della Convenzione;
- d. un «individuo» è una persona interna o esterna alle comunità la quale possiede specifiche conoscenze, esperienze e abilità, o altre caratteristiche, che le attribuiscono un ruolo significativo nella pratica, nella ricreazione o nella trasmissione del patrimonio culturale immateriale;
- e. un «inventario partecipativo» è il risultato di un processo di identificazione, definizione e descrizione del patrimonio culturale immateriale attivato e realizzato con la partecipazione diretta di comunità, gruppi e individui e con il supporto di organizzazioni non governative rilevanti.

3. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la Repubblica promuove politiche attive per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale incoraggiando, sostenendo e coordinando progetti, programmi e iniziative di comunità, gruppi, individui, organizzazioni non governative rilevanti e altre organizzazioni della società civile per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, anche mediante la costituzione di associazioni, consorzi, reti, partenariati e altre forme di cooperazione locale, nazionale e transnazionale.

Art. 7.

(Funzioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

1. La ripartizione delle competenze in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stabilita in conformità ai principi costituzionali, avuto riguardo all'applicazione dei relativi strumenti internazionali e delle

norme di ratifica e di esecuzione degli stessi.

2. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in conformità all'articolo 118, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, le stesse sono attribuite allo Stato, alle regioni e agli enti locali secondo le disposizioni della presente legge.

3. Lo Stato esercita le proprie funzioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale tramite il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

4. Le regioni esercitano le proprie funzioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali e finanziarie. Possono tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a enti locali, singoli o associati, purché gli stessi dispongano di strutture e di risorse adeguate, sia in termini di competenze tecnico-scientifiche sia in termini di capacità economico-finanziaria, ad assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione, garantendo la differenziazione tra le attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali stipulano accordi per definire strategie comuni di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in attuazione del Piano nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 10. Gli accordi possono essere conclusi su base nazionale, regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 5, le regioni sono tenute comunque ad assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente nel proprio territorio, in conformità alle previsioni del Piano nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei livelli uniformi di qualità da esso definiti.

7. Sono fatte salve le competenze attribuite alla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO dal decreto del Ministro degli affari esteri n. 4195 del 24 maggio 2007.

Capo II
MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 8.

*(Osservatorio nazionale per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale).*

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Osservatorio nazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio, in modo che sia assicurata la presenza al suo interno di esperti altamente qualificati nei diversi ambiti del patrimonio culturale immateriale, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e di rappresentanti delle organizzazioni non governative rilevanti accreditate, operanti a livello nazionale. Sono membri di diritto dell'Osservatorio i presidenti degli osservatori regionali di cui al comma 6.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti, con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, e in coordinamento con gli Osservatori regionali di cui al comma 6:

- a. promuove processi partecipativi di identificazione, inventariazione e documentazione del patrimonio culturale immateriale, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- b. realizza studi e analisi sul patrimonio culturale immateriale, sui processi, sulle pratiche e sulle metodologie per la sua salvaguardia, sulla protezione e sulla promozione delle diversità culturali e sullo sviluppo del dialogo interculturale, in un quadro di cooperazione internazionale;
- c. individua metodologie partecipative di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione di dati e informazioni sul patrimonio culturale immateriale a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'Inventario di cui all'articolo 9;
- d. esegue costanti monitoraggi sulle pratiche, sulle metodologie, sui progetti e sui processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sviluppati a livello locale, nazionale e internazionale, seleziona quelli considerati più rispondenti alle finalità e ai principi della presente legge e ne propone l'inserimento nel Registro di cui all'articolo 13.

4. Sulla base delle attività di cui al comma 3, l'Osservatorio:
 - a. formula proposte per la definizione di politiche e misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
 - b. formula proposte al Ministero per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, comma 6, e dei criteri generali di cui agli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3, nonché per l'adozione delle misure di salvaguardia urgente di cui all'articolo 12, comma 6;
 - c. promuove programmi di educazione, sensibilizzazione, informazione e potenziamento delle capacità, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione e con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge;
 - d. fornisce al Ministero dati e informazioni sullo stato del patrimonio culturale immateriale e sull'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, anche ai fini della redazione del rapporto di cui all'articolo 17.

5. L'Osservatorio esprime pareri, su richiesta del Ministero:
 - a. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali e di atti normativi e amministrativi generali in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, protezione e promozione delle diversità culturali e sviluppo del dialogo interculturale;
 - b. obbligatoriamente, sul Piano nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 10, sul piano di salvaguardia urgente di cui all'articolo 12, comma 6, e sui relativi piani di spesa predisposti dall'amministrazione;
 - c. sul rapporto di cui all'articolo 17;
 - d. su questioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, protezione e promozione delle diversità culturali e sviluppo del dialogo interculturale sollevate dal Ministero e da altre amministrazioni statali, regionali e locali, nonché da Stati esteri.

6. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le regioni istituiscono osservatori regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Art. 9.

(Inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale).

1. Il Ministero istituisce l'Inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato «Inventario», ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in esso contenute.

2. Nell'Inventario confluisce, attraverso strumenti digitali interattivi e nel rispetto degli *standard* internazionali per l'interoperabilità delle banche dati *on line*, la documentazione relativa agli elementi del patrimonio culturale immateriale contenuta in inventari, liste, registri e atlanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, completa di tutte le informazioni disponibili.

3. L'Inventario costituisce la base per la formulazione del Piano nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 10 e contribuisce a sensibilizzare comunità, gruppi e individui sui contenuti, sui significati e sul valore del patrimonio culturale immateriale, coinvolgendoli direttamente nei processi di identificazione, definizione e descrizione dei suoi elementi.

4. Le procedure e le modalità di inventariazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio.

5. Sono escluse dall'Inventario le descrizioni di aspetti sensibili del patrimonio culturale immateriale qualora ne facciano motivata richiesta le comunità, i gruppi o gli individui che ne sono portatori. In tal caso, con il consenso informato degli interessati, gli stessi possono essere indicati nell'inventario come custodi dei relativi saperi. 6. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le regioni possono istituire inventari partecipativi regionali del patrimonio culturale immateriale. 7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, le informazioni rilevanti sull'Inventario e sugli inventari partecipativi regionali sono inserite, a cura del Ministero, nel rapporto di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 10.

(Piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali definiscono d'intesa le politiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tenendo conto degli studi, delle analisi, dei pareri e delle proposte dell'Osservatorio.

2. Il Governo, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio, approva il Piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato «Piano nazionale di salvaguardia», volto a garantire

una programmazione e una gestione coordinata delle attività dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni non governative rilevanti nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

3. Il procedimento di elaborazione del Piano nazionale di salvaguardia è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e in modo che siano assicurate la cooperazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Il Ministero e le regioni informano dell'avvio del procedimento mediante comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale della regione e altre idonee forme di pubblicità.

5. Il Piano nazionale di salvaguardia effettua una puntuale ricognizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale inclusi nell'Inventario e individua le misure più idonee per la loro salvaguardia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 e tenendo conto delle peculiarità di ciascuno di essi.

6. Il Piano nazionale di salvaguardia definisce le modalità di attuazione delle misure previste dalla presente legge e di quelle da esso individuate ai sensi del comma 5, nonché i livelli minimi uniformi di qualità delle relative attività, che devono essere rispettati da tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

7. Il Piano nazionale di salvaguardia ha una durata di dieci anni e può essere revisionato dopo i primi cinque anni con le procedure e le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 11.

(Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale).

1. Il Ministero istituisce la Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominata «Lista», ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in essa contenuta.

2. Nella Lista sono iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale considerati più rappresentativi di comunità e di gruppi presenti nel territorio italiano o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e di scambi.

3. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta motivata di regioni, enti locali, comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti o altre organizzazioni della società civile interessate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella Lista, sulla base di criteri generali definiti dal Ministero medesimo, su proposta dell'Osservatorio, al fine di assicurare uniformità di valutazione.

4. Il procedimento per l'iscrizione nella Lista è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e in modo che siano assicurate la cooperazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Riflettendo la diversità culturale e rappresentando una testimonianza della creatività umana, la Lista contribuisce a garantire la visibilità degli elementi del patrimonio culturale immateriale che vi sono iscritti, a promuovere la consapevolezza del loro significato e del loro valore e a favorire il confronto e lo scambio fra le culture.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano misure dirette a tutelare e valorizzare gli elementi iscritti nella Lista e a promuoverne la rappresentazione a livello nazionale e internazionale.

7. La mancata iscrizione di un elemento nella Lista non pregiudica la sua candidatura all'iscrizione nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, istituita presso l'UNESCO ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione. L'iscrizione di un elemento in tale Lista comporta la sua automatica iscrizione nella Lista.

8. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le regioni possono istituire liste regionali del patrimonio culturale immateriale.

Art. 12.

(Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente).

1. Il Ministero istituisce la Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente, di seguito denominata «Lista di salvaguardia», ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in essa contenute.
2. Nella Lista di salvaguardia sono iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale che necessitano di misure urgenti per garantirne la vitalità, la trasmissione e, ove occorra, la rivitalizzazione.
3. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta motivata di regioni, enti locali, comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti o altre organizzazioni della società civile interessate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella Lista di salvaguardia, sulla base di criteri generali definiti dal Ministero medesimo, su proposta dell'Osservatorio, al fine di assicurare uniformità di valutazione.
4. Il procedimento per l'iscrizione nella Lista di salvaguardia è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e in modo che siano assicurate la cooperazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.
5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano tutte le misure necessarie a garantire la vitalità, la trasmissione e, ove occorra, la rivitalizzazione degli elementi iscritti nella Lista di salvaguardia presenti nel proprio territorio, o a esso collegati, con priorità nell'assegnazione delle risorse destinate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
6. Al fine di coordinare le azioni di cui al comma 5, il Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio, approva un piano triennale per la salvaguardia urgente del patrimonio culturale immateriale, nel quale sono indicati i tempi e i modi dell'intervento di ciascun ente territoriale e le risorse necessarie per farvi fronte. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata dell'Osservatorio, sentita la regione interessata, di adottare in qualsiasi momento misure per la salvaguardia urgente degli elementi iscritti nella Lista di salvaguardia.

7. La mancata iscrizione di un elemento nella Lista di salvaguardia non pregiudica la sua candidatura all'iscrizione nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente, istituita presso l'UNESCO ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione. L'iscrizione di un elemento in tale Lista comporta la sua automatica iscrizione nella Lista di salvaguardia.

8. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le regioni possono istituire liste regionali del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente.

Art. 13.

(Registro delle buone pratiche di salvaguardia).

1. Il Ministero istituisce il Registro nazionale delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato «Registro», ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in esso contenute.

2. Nel Registro sono inseriti, su proposta dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *d*), le pratiche, le metodologie, i progetti e i processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sviluppati a livello locale, nazionale e internazionale, considerati più rispondenti alle finalità e ai principi della presente legge.

3. Il Registro costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e di esperienze sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e una fonte di ispirazione per l'adozione di misure adeguate da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, in un quadro di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo.

Art. 14.

(Ricerca sul patrimonio culturale immateriale).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti e in coordinamento con l'Osservatorio, promuovono, realizzano e sostengono ricerche, studi e altre attività conoscitive sul patrimonio culturale immateriale, sui processi, sulle pratiche e sulle metodologie per la sua salvaguardia, sulla protezione e sulla promozione delle diversità culturali nonché sullo sviluppo del dialogo interculturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati

delle attività di cui al comma 1, il Ministero, le regioni e gli enti locali possono stipulare accordi per istituire e sviluppare, con il concorso di università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati interessati, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15.

(Educazione e sensibilizzazione sul patrimonio culturale immateriale).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in coordinamento con l'Osservatorio e con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, promuovono l'educazione e la sensibilizzazione sul patrimonio culturale immateriale, in particolare mediante:

- a. programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi, volti alla trasmissione e allo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze nei diversi ambiti del patrimonio culturale immateriale e al potenziamento delle capacità per la sua salvaguardia;
- b. realizzazione di spazi, fisici e virtuali, destinati all'espressione e alla rappresentazione del patrimonio culturale immateriale;
- c. creazione e sviluppo di centri e di istituti di formazione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
- d. programmi di educazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al pubblico in generale e, in particolare, ai giovani sul significato e sul valore del patrimonio culturale immateriale, della diversità culturale e del dialogo interculturale;
- e. rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso al patrimonio culturale immateriale e la sua fruizione da parte del pubblico, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché degli usi e delle consuetudini di comunità e di gruppi in relazione a specifici aspetti del medesimo patrimonio;
- f. costante informazione del pubblico sui pericoli che minacciano il patrimonio culturale immateriale e sulle attività svolte per la sua salvaguardia.

2. Il Ministero può concludere accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Nell'ambito di tali accordi, il Ministero, le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e di formazione e scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per l'elaborazione e l'attuazione di percorsi didattici e di progetti formativi e di aggiornamento di docenti ed operatori sul patrimonio culturale immateriale e sulla sua salvaguardia.

Art. 16.

(Altre misure di salvaguardia).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso il sostegno a ecomusei, musei demoetnoantropologici, musei locali e di comunità, sistemi di mu-seogratia territoriale e la loro gestione in forma integrata.

2. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e in coerenza con i contenuti del Piano nazionale di salvaguardia, le regioni possono prevedere altre misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti e con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, promuovono, sostengono e coordinano candidature di elementi del patrimonio culturale immateriale per la loro iscrizione nelle Liste istituite presso l'UNESCO ai sensi della Convenzione.

Art. 17.

(Rapporto sulle misure di salvaguardia).

1. Il Ministero, sulla base dei dati e delle informazioni forniti dall'Osservatorio, presenta il rapporto sulle misure adottate per l'applicazione della Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 della stessa Convenzione, dandone ampia diffusione a livello nazionale.

Art. 18.

(Finanziamento delle misure di salvaguardia).

1. Le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale previste dalla presente legge sono finanziate attraverso:

- a. contributi dello Stato, nella misura determinata annualmente dalla legge di bilancio in conformità alle previsioni del Piano nazionale di salvaguardia;
- b. contributi delle regioni, nella misura determinata annualmente dalle rispettive leggi regionali di bilancio in conformità alle previsioni del Piano nazionale di salvaguardia;
- c. contributi degli enti locali, nella misura determinata annualmente dai rispettivi bilanci di previsione in conformità alle previsioni del Piano nazionale di salvaguardia;
- d. sponsorizzazioni e altre forme di contribuzione di soggetti pubblici e privati con riferimento a specifiche attività.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni di origine bancaria, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nei settori dell'arte, della cultura, del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente, al fine di coordinare le attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e, in tale contesto, di garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, a garantire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai protocolli di intesa.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono, sostengono e coordinano progetti, programmi e iniziative di comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti e altri soggetti pubblici e privati ai fini dell'accesso alle misure di sostegno assicurate dall'Unione europea e da altre istituzioni internazionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale.

